COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed obblighi del Medico Competente previsti dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008 ;

Importo €		
	-	ΓRA

Fiscale 80002090928 - Partita I.V.A. 00542650924:

Il Comune di Selargius rappresentato dall'Ing. Adalberto Pibiri, nato a Quartu S. Elena il 05/04/1966 Direttore dell'area A7, Tecnologica, Manutenzione del Patrimonio, Ambiente e Sicurezza, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione comunale di Selargius che rappresenta in forza degli artt. 50 e 109 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del Decreto Sindacale prot. n°15125 del 20/06/2007, di seguito, per brevità indicata "Amministrazione"; Codice

 \mathbf{E}

L'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, rappresentata dal Dr. Emilio Simeone nato a Iglesias, il 29.08.1945, che interviene al presente atto in qualità di Commissario Straordinario della ASL di Cagliari, di seguito per brevità indicata "A.S.L.", con sede in Selargius, nella Via Piero della Francesca n.1, 09047 Selargius, codice fiscale n° 02261430926;

Premesso

- che con la medesima determinazione è stato, inoltre, approvato lo schema di convenzione che, di seguito, si riporta nel corpo del presente atto;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- **Art.1:** La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce il patto primo.
- **Art. 2:** Il Comune di Selargius, come rappresentato dal Direttore dell'area A7, Ing. Adalberto Pibiri, affida all'A.S.L. n° 8 di Cagliari, che accetta a mezzo del proprio Commissario Straordinario Dr. Emilio Simeone, la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria con esclusione dell'esecuzione degli esami di laboratorio e specialistici ex D.Lgs. 81 del 09/04/2008, a decorrere dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010.
- **Art. 3:** Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni e durata. Dell'intenzione di rinnovare la convenzione deve esserne data notizia, alla controparte, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- **Art. 4:** Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:
- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- **Art. 5:** L'Azienda A.S.L. si obbliga inoltre a garantire,attraverso l'incarico del medico competente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, le seguenti prestazioni:
- collaborare con il datore di lavoro ovvero con ciascun Direttore d'Area inteso come datore di lavoro delle proprie risorse umane, e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove

necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i peculiari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro, in un luogo di custodia concordato con lo stesso;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e con la salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- 6) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, e a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- 8) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati

- anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati al fine dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 9) congiuntamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, e, comunque, ogniqualvolta sussistano adeguate motivazioni e modificazioni delle condizioni originarie dal punto di vista sanitario, e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività al fine delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- 10) fatti salvi i controlli sanitari di cui al punto 2 del presente articolo, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- 11) Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza si stabilisce, fin d'ora, che il medico competente incaricato, individuato fra i nominativi forniti dalla ASL 8, titolare dei compiti di cui agli artt.: 2, comma 1 lettera h); 38; 39, comma 2 lettera a); 41 del D.lgs. 81/2008 sarà il **Dott. Aldo Monni**;
- 12) il medico competente incaricato non potrà essere sostituito da un collega nello svolgimento del suo incarico ad eccezione delle ipotesi in cui sia concretamente impossibilitato per malattia o in altri impedimenti oggettivi. In tali casi, il Dott. Aldo Monni verrà sostituito , senza necessità di ulteriore atto , ma con un provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, datore di lavoro, con il Dott. Salvatore Sarritzu parimenti specializzato;
- **Art. 6**: Il Medico competente può avvalersi, solo in casi mirati a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in particolari ambiti

specialistici, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al D.P.R. 17.02.1992.

Art. 7: Il costo annuo per dipendente per i servizi previsti dall'art. 4 della presente convenzione (adempimenti derivanti dall'incarico di medico competente) è stabilito in € 36,15 a cui si sommano € 3,07, per dipendente, per oneri riflessi a carico della ASL 8 (IRAP), per un totale complessivo per dipendente di € 39,22 (diconsi euro trentanove/22) che vanno a sommarsi a quanto previsto per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 8: Il medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio di idoneità, inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa tempestivamente, per iscritto, il datore di lavoro ed il lavoratore.

Art. 9: Il medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione nei giorni e nelle ore che saranno concordate con l'Amministrazione, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed i Rappresentanti dei lavoratori, fatte salve le esigenze prioritarie della ASL di appartenenza e comunque al di fuori del proprio orario di servizio.

Le prestazioni dovranno, comunque, essere erogate durante l'orario di lavoro normale previsto per i dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e non dovranno, quindi, in alcun modo aggravare l'Amministrazione di ulteriori oneri relative a spese non previste.

Art. 10: I pagamenti relativi alle prestazioni, di cui all'art. 8 della presente convenzione saranno effettuati mediante stati di avanzamento, all'atto della consegna all'Amministrazione delle attestazioni di idoneità, non idoneità o idoneità parziale e delle relative fatture; la ASL di appartenenza, emetterà la fattura a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL di un prospetto, debitamente vistato dal Dirigente

Responsabile del Comune di Selargius, che indichi i giorni e gli orari di entrata e uscita,

in cui il medico competente, ha svolto le prestazioni presso il Comune di Selargius.

Le fatture dovranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento

mediante mandati di pagamento intestati alla ASL n° 8 di Cagliari.

Art. 11: Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa formale

rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 12: Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato

nella propria sede.

Art. 13: La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a

tassa fissa, per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

Art. 14 Il Comune, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. nº 196/2003, informa la ASL che

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali vigenti in materia.

Il presente contratto occupa nº 6 pagine, compresa la presente, di nº 6 mezzi fogli resi

legali, e viene sottoscritto dalle parti a margine di ciascun foglio.

Per la ASL n° 8

Per l'Amministrazione Comunale

Il Commissario Straordinario

(Dr. Emilio Simeone)

6